

Roberto Benedetti*

*Le fonti giuridiche e lo studio della presenza islamica nello Stato della Chiesa (XVI-XVIII secolo)*¹

1. *Premessa*

A partire dalle indagini sui convertiti e i convertendi nello Stato della Chiesa si è imposta con evidenza documentale la presenza sul lungo periodo di una minoranza islamica che costituiva parte integrante di una complessa realtà sociale ed economica². Ciò che finora è rimasto inesplorato è, però, lo studio dell'approccio istituzionale al fenomeno ed il relativo approfondimento sulla regolamentazione di questa presenza. Per attivare

* ROBERTO BENEDETTI (roberto.benedetti24@gmail.com) è laureato in Storia moderna ed è cultore della materia e dottore di ricerca in Storia moderna presso "La Sapienza" - Università di Roma. È specialista di storia sociale e di storia della giustizia penale nella Roma di età moderna, ma recentemente ha iniziato ad occuparsi del tema della schiavitù islamica all'interno dei confini dello Stato della Chiesa di antico regime; su tali temi ha pubblicato diversi saggi. È capo redattore della rivista scientifica online «Giornale di Storia» <www.giornaledistoria.net> (ultimo accesso 19.06.2017).

¹ In questa sede riprendo e aggiorno il mio saggio pubblicato con il titolo *Servi introvabili e schiavi visibili. Un'analisi delle fonti giuridiche dello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)*, in *Schiavi nelle terre del papa. Norme, rappresentazioni, problemi a Roma e nello Stato della Chiesa in età moderna*, a cura di S. Di Nepi (= «Dimensioni e problemi della ricerca storica», XXVI/2, 2013), pp. 53-80.

² La bibliografia sul tema della schiavitù mediterranea è troppo ricca per darne, in questa sede, opportuno conto. Si rimanda pertanto al saggio di S. DI NEPI, *Incontri inaspettati. Il confronto con l'Islam a Roma in età moderna (XVI-XVIII sec.). A proposito di Roma e Islam. Note a margine e prospettive di ricerca*, in *Incontri inaspettati. Il confronto con l'Islam a Roma in età moderna (XVI-XVIII sec.) II* (= «Giornale di storia», IV/1, n. 8, 2012 <<http://www.giornaledistoria.net/index.php?Articoli=557D0301220A740321070701777327>>, (ultimo accesso 19.06.2017) e alla bibliografia citata. Si ricorda inoltre S. BONO, *Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento*, Morlacchi, Perugia 2005. Si veda inoltre, nel presente volume, il saggio di Marina Caffiero.

un'indagine di questo tipo è necessario partire dal livello primario della produzione normativa in vigore nello Stato della Chiesa di antico regime, ovvero da quella promanata direttamente dal sovrano pontefice, per poi spostarsi e concentrarsi sul livello successivo, costituito dai dettati di legge di tutte le altre magistrature, con particolare ed esclusivo riferimento ai bandi a stampa che di questi rappresentavano il momento di trasmissione alla popolazione.

2. Pontefici e presenza islamica: schiavi, infedeli e nemici di guerra nella legislazione delle autorità centrali

La legislazione in uso in età moderna nello Stato ecclesiastico si fondeva, com'è noto, sull'interconnessione di vari livelli del potere legislativo. Il primo e più importante era quello emanato direttamente dal pontefice – attraverso 'costituzioni', 'lettere apostoliche' e *motuproprii* – e da esso è possibile far partire la storia della regolamentazione della *captivitas* mediterranea di età moderna che, a livello di *orbis catholicus*, si può far coincidere con la bolla *Romanus pontifex* dell'8 gennaio 1454, con la quale papa Nicolò V concesse al re del Portogallo la facoltà di ridurre in schiavitù «saraceni, pagani, infedeli e nemici di Cristo»³.

Sul fronte del governo dello Stato della Chiesa, quasi a un secolo di distanza, nel giugno 1534, il pontefice Clemente VII emanò una nuova disposizione in materia, sotto forma del *motuproprio* col quale accordava la libertà a tutti gli schiavi turchi battezzati che avessero eletto a proprio rifugio gli uffici del Senato, della Camera capitolina e dei conservatori di Roma⁴. L'8 novembre 1548, poi, Paolo III si occupò di sancire definitivamente la legittimità della detenzione di schiavi e schiave, che venne poco dopo confermata anche dal bando pubblicato il 12 gennaio 1549 dalla importante magistratura romana dei Conservatori. Strettamente connesso a quello della detenzione era il problema dell'affrancamento degli schiavi e del disciplinamento delle modalità di liberazione. A questo fine, assunto al soglio pontificio, Pio V riportò in vigore un *motuproprio* di Paolo III del 1535 relativo alla facoltà attribuita al solo Senato del Popolo romano di concedere la libertà

³ E. GONZÁLEZ CASTRO, *Schiavitù e «captivitas»*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, VIII, Edizioni Paoline, Roma 1988, pp. 1039-1058, in part. 1049. Per la bolla si veda *Bullarium diplomatium et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio*, IV, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, Augustæ Taurinorum 1860, pp. 110-115, in part. p. 114 (par. 7).

⁴ Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), Arm. IV, 81.

agli schiavi che fossero giunti a reclamarla in Campidoglio e di associare ad essa il pieno godimento di tutti i diritti dei cittadini romani. Il nuovo documento, datato 9 settembre 1566, non si limitò a ricalcare pedissequamente il precedente ma aggiunse alle antiche disposizioni anche l'obbligo della conversione al cattolicesimo dello schiavo infedele.

Sebbene l'elenco proposto sopra non sia esaustivo, giunti alle soglie del XVII secolo, sembrerebbe ammissibile dedurre che l'attività legislativa dedicata all'Islam sia stata in realtà piuttosto esigua. Se l'analisi fosse limitata al fenomeno della schiavitù, questa sensazione troverebbe senz'altro riscontri oggettivi ma, a ben guardare, la figura dell'infedele islamico e del 'turco' è presente in numerosi altri dispositivi di legge emanati in uno specifico frangente del confronto tra l'Occidente cristiano e i seguaci di Maometto: la guerra.

In quello che comunemente viene definito l'immaginario collettivo, la figura del 'turco' è ben scolpita durante tutto il corso dell'età moderna e va assumendo di volta in volta fattezze diverse: dal barbaro che vuole abbeverare il proprio destriero alle fonti della capitale, a quella del pirata che assalta le coste dello Stato razziando beni e persone⁵, fino al convertito al cristianesimo, da guardare sempre con estremo sospetto⁶. Il riflesso di questa percezione è naturalmente presente anche nella produzione edittale, dove s'incontrano norme relative all'infedele da convertire, al nemico da annientare con le armi ma anche con la preghiera e l'invocazione del soccorso divino. Quella del pericoloso nemico di guerra alle porte è l'incarnazione più nota e pervasiva dell'islamico che si affianca a quella dello schiavo domestico e a quella, come si vedrà tra poco, dello schiavo di guerra, assumendo però tra tutte un rilievo e una preminenza quasi assoluti. In coincidenza di importanti eventi bellici, si nota l'infittirsi della produzione normativa che istituisce nuove gabelle per il sovvenzionamento delle azioni militari, affiancata da bandi ed editti che invocano la chiamata a raccolta dei fedeli e la benevola intercessione divina.

Tra il 1570 e il 1571, ad esempio, si rileva la pubblicazione di almeno sei tra bolle, brevi e *motupropri* che impongono tassazioni straordinarie al fine di finanziare l'armata da opporre al nemico, con una coda nel 1572, quando a gennaio Pio V autorizzò i cardinali Prospero Santacroce e Giovanni Aldobrandini a concedere l'assoluzione dai delitti ai banditi e agli omicidi che avessero militato contro i Turchi o avessero contribuito

⁵ S. BONO, *Schiavi. Una storia mediterranea (XVI-XIX secolo)*, il Mulino, Bologna 2016. Si veda anche S. BONO, *La schiavitù e la storia del Mediterraneo*, in *Schiavi, corsari, rinnegati* (= «Nuove effemeridi», LIV/2, 2001), pp. 6-19.

⁶ B. POMARA SAVERINO, *Storie di moriscos nella Roma del Seicento*, in «Rivista Storica Italiana», vol. CXXVII/1, 2015, pp. 5-43.

economicamente al mantenimento delle milizie coinvolte nella guerra. Anche negli anni immediatamente successivi alla vittoria di Lepanto il fronte di guerra rimase aperto e pertanto, con cadenza regolare, s'incontrano disposizioni in merito. Oltre che con le disposizioni di carattere economico, la guerra contro il turco veniva combattuta anche a colpi di scomuniche e imposizioni spirituali di varia natura. Il 24 marzo 1632 Urbano VIII diede alle stampe una bolla con la quale, tra gli altri, si scomunicavano i pirati e quanti in qualunque modo potessero essere considerati favoreggiatori dei Turchi⁷. Frequente era poi l'emanazione dell'indulgenza plenaria o la proclamazione di giubilei straordinari che avevano il duplice scopo di procurare introiti economici e, al contempo, di coinvolgere i fedeli con il richiamo alla preghiera in favore della disfatta dei nemici della fede: è il caso, ad esempio, della bolla del 19 luglio 1669 con la quale Clemente IX concesse l'indulgenza plenaria «fidelibus Italiae, & Insularum adiacentium, divinam opem implorantibus pro liberatione Civitatis Candiae, & Regni Cretae ab oppressione Turcarum [...]»⁸, o quello della bolla dell'agosto 1683 con cui Innocenzo XI ricorse al giubileo straordinario. Il richiamo all'intermediazione divina nella sempiterna lotta contro l'Islam era contenuto anche fra le righe della bolla *In cena Domini*, un documento pubblicato a stampa con cadenza annuale, in latino e in volgare, che, nel giorno della celebrazione del ricordo della Cena del Signore, intendeva «essercitare solennemente il coltello spirituale della disciplina ecclesiastica, & le armi salutari della giustizia per mezzo del ministero del sommo apostolato per gloria di Dio, e salute dell'anime»⁹. Espliciti riferimenti all'infedele islamico si riscontrano nei paragrafi 3, 4, 7. In particolare, al terzo paragrafo si legge che viene comminata la scomunica e l'anatema contro «tutti i pirati, corsari, & ladroni marittimi, che scorrono il mar nostro» e tutti quanti coloro che in qualche modo dovessero adoperarsi per favorirli o proteggerli. Nel settimo paragrafo, invece, si trova il più esplicito riferimento agli infedeli turchi, nel passo in cui si minaccia ancora una volta l'anatema e la scomunica contro coloro che dovessero fornire aiuto materiale di qualunque tipo (dal vettovagliamento alla fornitura di materie prime o armi)

a saraceni, turchi, & altri nemici del nome di Christo, o vero ad heretici, per nostre sentenze, o di questa Santa sede apostolica, espressamente

⁷ ASR, *Bandi - Collezione I (Cronologica)*, vol. 15.

⁸ ASR, *Bandi - Collezione I (Cronologica)*, b. 28 (1668).

⁹ *La bolla in Cena Domini volgare*, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1668.

& nominatamente dichiarati [...]: et parimente quelli, che per se, o per mezzo d'altri avisano detti Turchi, & nemici della christiana religione, & heretici, delle cose concernenti lo Stato della christiana republica in danno, & nocumento de' christiani, & che ad essi danno in qualunque modo aiuto, consiglio, o favore [...]¹⁰.

3. *La legislazione delle autorità periferiche: convertiti, convertendi e schiavi di guerra*

A questo punto, però, lo studioso che voglia indagare più approfonditamente il riflesso della presenza islamica in tutte le sue sfaccettature all'interno della produzione legislativa dello Stato della Chiesa, deve necessariamente rivolgere la propria attenzione alla produzione normativa delle autorità periferiche, frutto della natura peculiare del sistema legislativo dello Stato della Chiesa che, come è noto, si fondava su un complesso insieme di 'combinati disposti', in cui la norma generica espressa da bolle, brevi e costituzioni apostoliche emanate dal Sovrano pontefice veniva in seguito dettagliata nelle disposizioni specifiche delle magistrature secondarie o locali che intervenivano periodicamente sulle materie di propria competenza¹¹: le norme venivano comunicate attraverso l'affissione di bandi ed editti a stampa in quelli che venivano definiti i *loci soliti* delle città, ovvero i punti ritenuti di maggiore visibilità e passaggio per la popolazione che, in questo modo, aveva un quadro piuttosto dettagliato delle azioni da evitare per incappare nelle maglie della giustizia¹². A questo

¹⁰ Ivi.

¹¹ Il prodotto, almeno per quanto concerneva il diritto penale, era quello che Paolo Prodi ha definito «una gerarchia precisa di norme» (P. PRODI, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, il Mulino, Bologna 1998 [1^a ed. 1982], p. 149). Sul particolarismo giuridico dello Stato ecclesiastico la bibliografia è ampia. In questa sede ci si limita a segnalare: I. FOSI, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007; R. BENEDETTI, *Tribunali e giustizia a Roma nel Settecento attraverso la fonte delle liste di traduzione alla galera (1749-1759)*, in «Roma moderna e contemporanea», XII/3, 2004, pp. 507-38; M. DI SIVO, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, a cura di M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano, Gangemi, Roma 2001, pp. 13-35; G. SANTONCINI, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 63-127; D. ARMANDO, *I poteri giurisdizionali dei baroni romani nel Settecento: un problema aperto*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», VI/2, 1993, pp. 209-239.

¹² Sulla valenza dei bandi a stampa nel sistema penale dello Stato della Chiesa di antico

livello, dunque, è possibile reperire numerosi bandi che si occupano della presenza degli infedeli islamici sul territorio.

I più importanti e numerosi sono quelli relativi ai ‘convertiti’, prerogativa della Congregazione del S. Uffizio o del Vicario di Roma, le due magistrature che, sul territorio romano, si spartivano, con modalità conflittuale, la giurisdizione su di essi¹³. Il 27 marzo 1680, ad esempio, venne affisso nei *loci soliti* romani l’editto che imponeva di rivelare i nominativi di rei di delitti ricadenti sotto la giurisdizione di tale magistratura (negromanti, religiosi di ambo i sessi sposati, poligami, sollecitatori *ad turpia*, bestemmiatori ereticali, laici celebranti messe e amministratori di sacramenti, ecc.), di quanti «siano eretici, o sospetti, o diffamati d’eresia, o credenti, o fautori, o ricettatori, o difensori loro; o abbiano aderito, o aderiscono a riti de’ giudei, o maumettani [*sic*], o de’ gentili; o abbiano apostato dalla S. fede christiana» e, infine, di coloro «che abbiano indotto qualche christiano ad abbracciare il giudaismo, ò altra setta contraria alla fede cattolica, o impedito i giudei, o turchi a battezzarsi»¹⁴. Altre disposizioni erano poi quelle che regolamentavano la vita di catecumeni e neofiti e cercavano di tutelarne la conversione e si scagliavano contro ebrei e infedeli che cercassero di farla vacillare.

Approfondendo l’analisi di questo livello ‘locale’ di produzione normativa, si scopre peraltro che, sebbene nei secoli XVII e XVIII sembrerebbe scomparire del tutto il riferimento all’istituto della schiavitù domestica, tuttavia lo schiavo islamico torna a fare la sua comparsa all’interno di uno specifico *corpus* legislativo, ovvero quello predisposto dalle autorità

regime si vedano: PRODI, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 148-152; A. CIRINEI, *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in *Tribunali giustizia e società nella Roma del Cinque e Seicento* (= «Roma moderna e contemporanea», V/1, 1997), pp. 81-95; G. TARELLO, *Storia della cultura giuridica moderna*, il Mulino, Bologna 1976, pp. 541-542; A. POMPEO, *Procedure usuali e «jura specialia in criminalibus», nei tribunali romani di antico regime*, in «Archivi per la storia», IV/1-2, 1991, pp. 111-124, in part. pp. 112-114; L. CAJANI, *Giustizia e criminalità nella Roma del Settecento*, in V.E. GIUNTELLA, *Ricerche sulla città del Settecento*, Edizioni Ricerche, Roma 1978, pp. 263-312, in part. 270-273. Per una disamina di carattere più generale circa i crimini e le pene vigenti si vedano, inoltre, M. CALZOLARI, *Delitti e castighi*, in *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio*, cit., pp. 39-75 e L. LONDEI, *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta*, in «Archivi e cultura», XXX, 1997, pp. 7-65, in part. pp. 20-23.

¹³ M. CAFFIERO, «La caccia agli ebrei». *Inquisizione, Casa dei catecumeni e battesimi forzati nella Roma moderna*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei* (Tavola rotonda nell’ambito della Conferenza annuale della Ricerca), Roma 20-21 dicembre 2001, Accademia dei Lincei, Roma 2003, pp. 503-537.

¹⁴ ASR, *Bandi - Collezione I (Cronologica)*, b. 35 (1680-1681).

che attendevano al governo delle zone portuali, delle torri costiere e delle galere dello Stato ecclesiastico, con particolare riferimento a quella strategicamente e logisticamente più importante fra tutte, ovvero Civitavecchia. Proprio in questo contesto gli islamici tornano a vestire i panni di schiavi, questa volta non domestici ma 'di guerra', non avendoli per la verità mai dismessi lungo tutto il corso dell'età moderna e assumendo addirittura i connotati di vere e proprie comunità, strutturate e bene definite.

Il porto di Civitavecchia, all'interno del quale erano ormeggiate le galere della flotta pontificia, fu, tra il XVII e il XVIII secolo, uno dei maggiori punti di raccolta di schiavi dell'intera Italia centrale¹⁵. Secondo stime approssimative, vi dimoravano alcune centinaia di individui che costituivano una buona percentuale della popolazione locale; per analoghe esigenze della marina pontificia e delle attività portuali, inoltre, piccoli gruppi di musulmani erano presenti anche in altre località costiere, come Anzio e Nettuno e nelle località della costa adriatica¹⁶.

I *captivi* islamici rientravano nella più ampia e variegata categoria dello 'schiavo pubblico' che comprendeva – è bene ricordarlo nel momento in cui si analizza la produzione normativa dedicata ad essa – anche tutti coloro che per vicende belliche o giudiziarie venivano privati dei propri diritti civili e della libertà personale e venivano segregati a bordo delle galere o costretti ai lavori forzati: tra costoro figuravano i cosiddetti 'servi di pena' (ovvero i condannati per gravi reati), i 'bonavoglia' (ovvero i volontari che mettevano la propria forza lavoro al servizio dello Stato in cambio di un miserabile salario) e appunto gli schiavi musulmani catturati nel corso di battaglie o razzie¹⁷. Tenuto conto dell'importanza che rivestiva la galera nel sistema difensivo mediterraneo fino almeno alla seconda metà del XVIII secolo e vista la necessità di cospicuo materiale umano per alimentarne la

¹⁵ L. LO BASSO, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene edizioni, Milano 2003, pp. 383-395 (dedicate in particolare alle galere dello Stato ecclesiastico).

¹⁶ S. BONO, *Schiavi musulmani nell'Italia moderna. Galeotti, vu' cumprà, domestici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia 1999, p. 30. Salvatore Bono rileva, ad esempio, che «secondo un ruolo della marina pontificia nel febbraio 1720 la ciurma contava 257 schiavi, saliti a 396 nel 1723 (circa il 20-25 per cento sul totale dei galeotti)» (BONO, *Lumi e corsari*, cit., p. 68).

¹⁷ Sulle galere pontificie come luogo di pena, mi permetto di rimandare ai miei studi sull'argomento: R. BENEDETTI, *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per gli ecclesiastici criminali*, in «Ricerche di storia sociale e religiosa», n. 81, 2012, pp. 15-69; R. BENEDETTI, *Il "gran teatro" della giustizia penale: i luoghi della pubblicità della pena nella Roma del XVIII secolo*, in *I luoghi della città. Roma moderna e contemporanea*, a cura di M. Boiteux, M. Caffiero, B. Marin, École française de Rome, Roma 2010, pp. 153-197; BENEDETTI, *Tribunali e giustizia a Roma nel Settecento*, cit.

forza motrice, si può comprendere quale rilievo avessero e quanto preziosi fossero considerati gli schiavi musulmani che, peraltro, costituivano anche una pregiata merce di scambio all'interno dei delicati meccanismi del riscatto dei prigionieri cristiani in terra islamica.

Per quanto attiene alla documentazione analizzata nel presente studio, i bandi in cui figurano gli schiavi islamici sono principalmente quelli prodotti dalle magistrature preposte al governo delle galere e delle torri costiere e delle strutture difensive dello Stato della Chiesa, ovvero il Tesoriere generale e il Commissario delle Soldatesche e Galere. Uno dei documenti principali venne prodotto nel febbraio del 1668 da Vincenzo Rospigliosi, nipote del pontefice Clemente IX, Generale della flotta delle galere pontificie, governatore di Civitavecchia, il quale emanò un bando di regolamentazione delle fortezze, e torri marittime di tutto lo Stato ecclesiastico. Nei sessantotto paragrafi che lo compongono viene regolamentata in maniera dettagliata anche la vita degli schiavi islamici, con particolare attenzione dedicata alle modalità di controllo di quelli che scendono dalle galere per svolgere servizi a terra (par. 27), alle disposizioni da seguire in caso di decesso di uno schiavo (par. 40), alle conseguenze determinate dalla fuga di forzati, bonavoglia e schiavi dal banco di remo (parr. 46 e 57), alle disposizioni circa la loro custodia (par. 67)¹⁸. Si tratta di uno schema normativo che verrà ripreso, con qualche piccolo aggiustamento non sostanziale, lungo tutto il corso del secolo e che fornirà un canovaccio anche per quello successivo¹⁹.

La vita all'interno delle galere poneva in stretta connessione cristiani e infedeli (islamici ed ebrei) e, pur non osteggiando questa promiscuità, l'autorità si trovava a doverne regolamentare ogni aspetto. «Li schiavi, e bonavoglia», si legge nel bando citato, «quali escono di galera per fare li servitij vadino imbrancati [*sic*] a due a due, cioè uno schiavo, e un bonavoglia, & il numero di essi sia il meno che si può [...]».

Nonostante tutto, però, sembra che i rapporti tra islamici e cristiani all'interno del microcosmo delle galere fossero spesso tutt'altro che conflittuali. Lo si ricava da disposizioni emanate esattamente un secolo dopo, nel 1760 e che impongono il divieto per schiavi, forzati e altri condannati al remo di stipulare alcun tipo di contratto, fra di loro o con la milizia pontificia, inservienti e altri addetti alle galere.

¹⁸ ASR, *Bandi - Collezione I (Cronologica)*, b. 28 (1668).

¹⁹ Si veda, a titolo di esempio, ASR, *Bandi - Commissario del Mare (1632-1793)*, b. 468, che contiene un editto del primo giugno 1745: «Per il buon regolamento delle galere pontificie, con accrescimento di pene a i forzati, e schiavi per li delitti, che dalli medesimi in avvenire si commetteranno».

Data l'esistenza di norme che cercavano di regolamentarla, si deduce che un certo grado di libertà per gli schiavi islamici fosse, con il passare del tempo, entrato a far parte della routine della vita delle galere. Di certo, esisteva la consuetudine – forse singolare agli occhi dello studioso contemporaneo ma comunque inveterata al tempo – per alcuni schiavi islamici di detenere esercizi commerciali all'interno della darsena di Civitavecchia. Anche in questo caso, veniva meno il principio del regime di separazione tra cristiani e infedeli e, anzi, sembra che spesso si venisse a creare il caso in cui lo schiavo islamico avesse come suo collaboratore in bottega un cristiano. Nella documentazione d'archivio, si incontrano spesso schiavi turchi impegnati nella veste di commercianti. Periodicamente il Commissario del Mare interveniva sulla controversa materia emanando notificazioni che imponevano il divieto per gli schiavi musulmani di possedere attività commerciali all'interno della darsena di Civitavecchia, come avvenne nel 1753, quando «nei soliti luoghi della rocca, cancelleria criminale, darsena, e galere» venne affisso l'editto che imponeva il divieto per schiavi, forzati e altri condannati al remo di stipulare alcun tipo di contratto, fra di loro o con la milizia pontificia, inservienti e altri addetti alle galere, con particolare riguardo per i contratti di qualunque natura stipulati con gli schiavi²⁰.

Oltre alla vita materiale, anche quella spirituale era sottoposta a specifiche regolamentazioni, sebbene ampio margine di libertà fosse concesso

²⁰ ASR, *Bandi - Commissario del Mare (1632-1793)*, b. 468. Nel bando si legge: «Benché con altri editti siasi dato opportuno provvedimento alli sconcerti, che continuamente accadevano per li contratti, che si facevano non meno tra forzati, vagabondi, e schiavi delle galere pontificie, e del porto d'Anzo, quanto anche colli soldati, ed ufficiali di qualunque milizia pontificia, ad ogni modo riconoscendosi che il provvedimento fu tal particolare preso non conseguisca il suo totale, plenario effetto [...], coll'oracolo della viva voce avuto dalla Santità di Nostro Signore felicemente regnante, rinovando le medesime provisioni ordiniamo, e comandiamo che non sia lecito a verun forzato, vagabondo, e schiavo sì delle galere pontificie di Civitavecchia, che del porto d'Anzo, o di qualunque altro luogo di imbarazzarsi a far contratti di veruna sorte, o indebitarsi, ne meno ricevere pegni, ne farli, o tener mano a farli fare non solo tra essi forzati, vagabondi e schiavi, ma ne pure colli soldati, ed ufficiali di qualunque milizia pontificia, e colli marinari, ed altri inservienti delle navi, e galere pontificie per qualsivoglia causa, ancorche necessaria e necessarissima [...], sotto pena «della nullità del contratto, perdita del denaro, credito, e robbe indebitate, impegnate, incredenzate, o in qualunque altro modo contrattate, d'applicarsi a favore del Fisco, e della Rev. Camera Apostolica a nostro arbitrio, ed in oltre del castigo di 50 bastonate da darsi immediatamente a ciascun forzato, vagabondo, e schiavo in qualunque caso di contravvenzione [*sic*]. [...]». Ai soldati, ufficiali e altri inservienti delle galere, in caso di contravvenzione, venivano applicate, poi, la medesima pena della nullità del contratto e del sequestro della merce oggetto del contratto e del ricavato in denaro del contratto «ed anco della perdita della piazza, o del posto d'ufficiale, di marinaro, e d'impiegato, che esercitasse».

agli schiavi delle galere. Come è noto, infatti, fin dal tardo Seicento i musulmani che lì erano reclusi iniziarono a disporre di un ospedale appositamente riservato, di luoghi di preghiera e della libertà di amministrare il proprio culto. Nella visita alle galere del 1678 effettuata dal cardinal Vicario, si legge che per «li schiavi ammalati vi è una camera a parte al pari dell'hospedale de' christiani, e con questi ancora quanto al bisogno corporale si da il sovvenimento come a i christiani medemi e perché si è veduto che vi assiste un turco chiamato il papasso quale li conferma nella loro falsa credenza». Quella del 'papasso' era una figura naturalmente malvista dall'autorità religiosa ma nonostante questo necessariamente mantenuta in vigore, in risposta ad un mero calcolo speculativo che suggeriva di usare tutte le cautele poiché «ogni riforma che usassimo con costoro ridondarebbe in pregiudizio de christiani schiavi in paese di Turchi, o mori [...]»²¹.

Nell'ambito della regolamentazione della vita spirituale rientrava anche il 'vizio' della sodomia – endemico a bordo delle galere pontificie, per stessa ammissione del legislatore – che era considerato delitto contro natura e quindi contro la divinità e veniva pertanto duramente sanzionato²². Nel 1709 il Commissario generale del Mare, Francesco Banchieri, emana un regolamento per la corretta vita spirituale all'interno delle galere in cui vengono elencate le istruzioni relative all'espletamento della conduzione della vita spirituale dei forzati e della ciurma da parte dei cappellani e dei padri spirituali e vengono ribadite pene severe per punire il delitto di bestemmia. In tutto il documento, manca il riferimento esplicito agli schiavi di religione islamica che curiosamente vengono invece citati unicamente nel passo relativo al delitto di sodomia.

4. Conclusioni

Al di fuori di quest'ultimo contesto normativo specificamente legato al governo delle galere, però, la presenza islamica sul territorio dello Stato ecclesiastico entra in un cono d'ombra dal quale sembra impossibile farlo uscire, specialmente dalla metà del XVII secolo in poi. Nel caso specifico della capitale dello Stato, ad esempio, non è possibile reperire alcun

²¹ Archivio Storico del Vicariato di Roma (d'ora in poi ASVR), *Atti Segreteria del Vicariato*, t. 74, f. 58r.

²² Sul vizio di sodomia si rimanda a M. BALDASSARI, *Bande giovanili e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma 2005 e a *Le trasgressioni della carne. Il desiderio omosessuale nel mondo islamico e cristiano, secc. XII-XX*, a cura di U. Grassi, G. Marocchi, Viella, Roma 2015.

accenno da parte delle magistrature preposte al mantenimento dell'ordine pubblico, ovvero il Tribunale del Governatore di Roma, quello del Senatore o quello del Governatore di Borgo (per il breve periodo in cui essa fu operativo). Il dettagliato *Bando generale concernente il Governo di Roma, suo Distretto, e Borgo*, che veniva pubblicato alla nomina del nuovo Governatore della città e ristampato con cadenza irregolare anche successivamente, non mostra in nessuna sua edizione alcun accenno agli schiavi turchi o, più in generale, alla minoranza musulmana presente in città. Ma, dal momento che questa presenza è innegabilmente documentata, parrebbe di essere di fronte ad un fenomeno singolare ed inspiegabile che potrebbe forse essere ascritto ad una specifica volontà politica di nascondere un problema teologicamente imbarazzante.

Oppure, più semplicemente, non si tratta di occultamento volontario bensì di una regolamentazione commisurata alle dimensioni del fenomeno.

Quella islamica appare essere infatti una presenza 'invisibile', numericamente esigua e caratterizzata da una frammentarietà depotenziante che trova la sua immagine speculare riflessa proprio nelle fonti legislative interrogate in questo studio. Priva di organizzate strutture rappresentative o di «gruppi familiari» che difendessero «interessi privati» o tutelassero «l'identità religiosa», la presenza musulmana era infatti caratterizzata da un «debole legame» con il territorio cittadino e il suo controllo da parte delle autorità era sicuramente «meno stimolato da prospettive ideali»²³ rispetto a quanto avveniva per l'altra minoranza religiosa, quella ebraica.

Se si escludono viaggiatori, diplomatici, mercanti e letterati, per i quali si deve necessariamente adottare un'altra prospettiva di studio, l'approccio normativo al fenomeno della presenza islamica sul territorio dello Stato della Chiesa evidenzia un blando interesse per la tipologia che si potrebbe definire 'schiavile', caratterizzata da un basso tasso di contatti con la popolazione cattolica: gli schiavi domestici, infatti, non costituiscono una comunità vera e propria, sono esclusivo appannaggio degli strati più alti e abbienti della società (nobili, ecclesiastici di rango, ecc.) e per essi è sufficiente una normativa che fissi in maniera inequivocabile i limiti per la detenzione e l'affrancamento; gli schiavi di guerra in servizio sulle galee e all'interno dei porti, d'altra parte, arrivano a formare comunità ben definite e strutturate ma insistono comunque su un territorio localmente troppo circoscritto e militarmente controllato e per essi viene prodotta

²³ D. ROCCIOLIO, *Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma nel Seicento e Settecento*, in «Dall'infamia dell'errore al grembo di Santa Chiesa». *Conversioni e strategie della conversione a Roma nell'età moderna*, a cura di L. Fiorani (= «Ricerche per la storia religiosa di Roma», n. 10, 1998), pp. 391-452, in part. p. 403.

una normativa specifica.

La categoria del nemico di guerra, invece, è l'unica ad avere una rilevanza politica ed è infatti quella su cui le autorità centrali hanno maggior interesse ad intervenire con regolarità e costanza nel corso dei secoli, con il preciso intento di demarcare un'alterità pericolosa, sotto il punto di vista militare e teologico, per affrontare la quale la popolazione dello Stato è chiamata a serrare i ranghi sotto il vessillo papale e a ricorrere all'aiuto dell'unico vero Dio, quello dei cristiani.

Se dunque, indubbiamente, l'uso esclusivo delle fonti legislative e giurisprudenziali non potrà mai restituire un quadro complessivo del fenomeno, le cui numerose piste d'indagine vanno battute ancora a fondo, d'altra parte è pur vero che la lettura delle fonti tradizionali non può e non deve prescindere da queste, come forse il presente saggio ha cercato di dimostrare, seppure muovendosi solo per accenni non esaurienti e suggestioni non esaurite.

ABSTRACT

I numerosi studi condotti fino ad oggi sul tema della schiavitù all'interno dei confini dello Stato della Chiesa di età moderna hanno portato all'attenzione della comunità scientifica l'evidenza documentale della presenza sul lungo periodo di una minoranza composta da schiavi islamici che, pur non passando attraverso la conversione al cristianesimo e pur mantenendo la propria identità religiosa d'origine, costituiscono parte integrante di una complessa rete sociale ed economica. Ciò che è rimasto scoperto è, invece, lo studio dell'approccio istituzionale al fenomeno. Come era regolamentata la vita dei musulmani all'interno dei confini dello Stato del papa? Quali magistrature avevano la giurisdizione su di loro e in quali modalità la esercitavano? La seconda parte di questa comunicazione intende quindi presentare i primi risultati di una ricerca condotta sulle fonti normative prodotte dalle varie autorità centrali e periferiche dello Stato, in merito alla regolamentazione di una parte certamente esigua della popolazione ma estremamente significativa sul piano simbolico e teologico.

Many studies published on Islamic slavery in the eighteenth century Papal State revealed the presence of a minority of Muslim slaves that are part of a complex social and economic network, while not going through the conversion to Christianity or while maintaining their religious identity of origin. The legislation on Islamic slavery, however, has not yet been studied thoroughly. How was it regulated the life of Muslims within the Papal State's borders? Which courts had jurisdiction over them and in what way they exercised it? My essay aims to present the first results of a research conducted on the laws produced by many central and secondary courts that they wanted to control a part of the population certainly small but extremely significant in symbolic and theological level.